



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di BRINDISI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C. C.

n. 23 del 28-5-09



REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/92.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle Entrate tributarie comunali.

Art. 2

Presupposto dell' Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa .

Art. 3

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art.1 del presente regolamento:
 - a) Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.14, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, purché la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo di imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.14, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. ***Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.***
 - c) Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art.2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli artt.2082 e 2083 del Codice Civile.



Art. 4

Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n.504/92, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato o di fatto asservita.
2. L'area di cui al comma 1, se considerata area fabbricabile da vigente strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione nel caso che il valore dell'area sia superiore a quello del fabbricato e, comunque, nel casi di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 5

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 6

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In casi di fabbricati di cui all'art.8, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 7

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa **da Fiscalità Locale s.r.l.** per gli immobili di cui all'art.2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art.2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.6 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.



2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 8 Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.3.
2. Per i fabbricati iscritti il catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), ed in categoria D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale e varia);
 - 140 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale B (immobili per alloggi ad uso collettivo).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del D.L. 11/07/1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla L. 08/08/1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In casi di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19/04/1994, n.701, con conseguente determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art.15; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. ***Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lett. g) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento distintamente per zone omogenee e per annualità di imposta.***

Allo scopo di determinare i valori di cui al punto precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti valori hanno effetto per ciascun anno d'imposta, così come determinati nella deliberazione del Consiglio Comunale, per le annualità ivi stabilite.

Qualora non si deliberi diversamente il valore dell'ultima annualità è valido anche per gli anni successivi.




I valori di cui al comma 1, lett. g) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base di apposita motivata relazione illustrativa presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett.c), d) ed e), della L. 05/08/1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
10. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla L. n.1089/1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando la rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 e C/11 oppure nel gruppo D. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C e D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 9

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di Previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono automaticamente confermate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
3. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.



condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate con estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 10

Immobili di recente ristrutturazione

1. Per gli immobili inagibili e per quelli di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, come delimitato con atto di C.C. n.281 del 07/10/1986 è possibile applicare un'aliquota differenziata anche inferiore al 4 per mille, ***in favore di chi dimostri di aver eseguito ed ultimato lavori di ristrutturazione delle suddette unità immobiliari; il beneficio ha la durata di tre anni dalla data di concessione.***
2. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati i suddetti interventi, il beneficio di cui sopra si trasferisce, per il rimanente periodo d'imposta, a chi acquista l'immobile oggetto di ristrutturazione, con atto rogato sempre nel termine di tre anni ***dalla concessione del beneficio.***

Art. 11

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del 1° comma dell'art.4, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della L. 23/12/1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ***Ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dell'I.C.I., prevista all'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui sopra compete, esclusivamente, per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche di proprietà dell'Ente utilizzatore.***
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5/bis del D.P.R. 29/09/1973, n.601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze, ***tranne i locali annessi ad uso abitativo.***
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt.13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n.810;
 - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 05/02/1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lett.c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a) della L.



- 20/05/1985, n.222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 12

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta

1. Le abitazioni concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ed affini di primo grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione.
2. Il beneficio di cui al comma 1 viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune *ed ha effetti a partire dalla rata successiva alla data di presentazione dell'istanza.*

Art. 13

Riduzione e detrazione d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi *degli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2006* rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Detta dichiarazione, in ogni caso, non può avere effetti retroattivi.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'art.15 del presente regolamento.
3. L'aliquota può essere stabilita *dal Consiglio Comunale* nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. *Nella fattispecie in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, dalla imposta dovuta si scomputa la detrazione suddetta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;* la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di



proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, salvo prova contraria, hanno la residenza anagrafica.


5. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett.d) del D.Lgs. n.446/1997, le cantine, i garage, i box, i posti macchina coperti o scoperti costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in catasto nelle categorie C/2 e C/6 a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o da un corpo immobiliare adiacente l'abitazione principale.

Qualora detti immobili non appartengono ad un medesimo corpo immobiliare sono considerate pertinenze:

- se iscritti in catasto nella categoria C/6, posti nel perimetro urbano e comunque per una superficie non superiore a 100 mq.;
- se iscritti in catasto nella categoria C/2, limitatamente agli immobili adibiti a deposito attrezzi agricoli, senza limite di superficie.

Dette unità, se asservite all'abitazione principale, sono considerate parte integrante della stessa e usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite massimo di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà o il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponde al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale.

6. Con la deliberazione di cui all'art. 9 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio
7. La detrazione d'imposta di € 103,29 è elevata ad € 129,13 per i soggetti passivi titolari dell'abitazione principale che rientrano direttamente nelle caratteristiche di cui all'art.3, comma 3 della L. n.104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti che rientrano nelle caratteristiche di cui all'art.3, comma 3 della L. 104/92 (handicap grave).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
9. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate, sono equiparate alle abitazioni principali.
10. La detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
11. ***A decorrere dal 2009, ai sensi del comma 6 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2008, per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, l'aliquota I.C.I. di competenza viene ridotta del 25%. Il beneficio ha la durata di 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 anni per tutte le altre fonti rinnovabili.***
Per usufruire del suddetto beneficio è necessario presentare a Fiscalità Locale s.r.l. apposita documentazione comprovante l'avvenuta installazione.



Art. 14


Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25,822,84 e fino a euro 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 103,291,38;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino ad euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 15

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 6 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art.6 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta nel primo semestre entro il 16 giugno e la seconda, pari al 50% dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art.11 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano **modificazioni** dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117 (n.2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la



dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
5. Abrogato (D.L n.223/2006 convertito in legge 4.8.2006 n. 248)
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
7. Si considerano validi e pertanto non sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a concessionario non competente, purchè accreditati al comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati al concessionario competente e da questo accreditati al altro comune.

Art.16 Accertamento

1. I soggetti di cui all'art.17 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività **di accertamento** il Comune può invitare i contribuenti indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Il Comune con la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, e **delle disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.**
6. **Nel caso di Accertamento con Adesione ad iniziativa del contribuente, le sanzioni applicabili sono pari al 20% delle sanzioni minime irrogabili di cui agli artt.16 e 17 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.**

Art.17 Funzionario Responsabile

1. Tutta l'attività inerente la riscossione e la gestione dell'ICI è affidata a Fiscalità Locale Srl concessionaria della gestione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente che provvede



alla designazione del funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa dell'imposta.

Art.18

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità ivi indicate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Art. 19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Funzionario Responsabile provvede ad effettuare il rimborso **con le modalità previste all'art.26 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.**

Art.20

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione e l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte al un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Il Funzionario Responsabile applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso d'interesse legale.
7. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art.15, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di euro 103,29 per ciascuna unità immobiliare.

Art. 21

Contenzioso



1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art. 22

Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini della applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal 1° gennaio *dell'anno di approvazione.*

